

**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE EX ART. 26 COMMA 3-TER
D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I.**

1. PREMESSA

Il presente documento costituisce il Documento Standard di Valutazione dei Rischi da Interferenza (d'ora in poi DVRI Generico) relativo alla GARA

L'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) obbliga il Datore di Lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola Unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo, a promuovere la cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto ed il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza.

Nella Determinazione 5 marzo 2008, n. 3 l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici individua l'"interferenza" nella circostanza in cui si verifichi *"un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nello stesso luogo di lavoro/ ambiente/territorio con contratti differenti"*.

A titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) deve essere allegato al Contratto e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi non sono soggetti a ribasso.

Il D. Lgs. n. 106/2009 (Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 81/2008) ha modificato il suddetto articolo 26 del D. Lgs. n. 81/2008 introducendo al comma 3-ter la previsione per cui nei casi in cui il Contratto sia affidato dai soggetti in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il Contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi Standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del Contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il Contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

Viene inoltre specificato al comma 3-bis che l'obbligo della redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto.

Considerato che FONDAZIONE PARODI ha indetto la gara in qualità di Soggetto Aggregatore, il presente documento, pertanto,

è finalizzato a una valutazione ricognitiva dei rischi standard da interferenza e contiene le informazioni sui rischi generici presenti negli immobili oggetto dell'appalto; lo stesso dovrà essere integrato con riferimento ai rischi da interferenza presenti negli immobili delle Amministrazioni in cui saranno svolte le attività oggetto dell'appalto. Contestualmente all'avvio delle attività le Amministrazioni beneficiarie dei servizi per ciascuna sede di lavoro, ossia il Datore di Lavoro presso ciascun immobile, provvederà ad integrare il presente documento con le informazioni relative alle potenziali interferenze che potrebbero riguardare le attività svolte presso i relativi immobili.

L'integrazione deve essere sottoscritta dall'Amministrazione Contraente e dal Fornitore, prima della stipula di ciascun Contratto, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

Il DUVRI, composto dalla parte standard più la parte integrativa sarà oggetto di eventuale aggiornamento e/o revisione in relazione ad eventi e situazioni che determinino modifiche di carattere tecnico-logistico, organizzativo, procedurali, tali da introdurre nuovi rischi nell'ambiente di lavoro e incidere sulle modalità di fornitura del servizio e sulle possibili interferenze.

Il Datore di Lavoro della/e impresa/e appaltatrice/i nonché i Datori di Lavoro di eventuali ditte consorziate o subappaltatrici a cui sia affidata l'esecuzione delle prestazioni lavorative oggetto dell'appalto sono obbligate a comunicare all'Amministrazione le eventuali modifiche nelle rispettive organizzazioni del lavoro che determinino la necessità di aggiornare o integrare il DUVRI. Il DUVRI ha lo scopo di:

- promuovere la Cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività oggetto dell'Appalto e il Coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori attraverso lo scambio con l'appaltatore di informazioni reciproche, al fine di eliminare i rischi dovuti all'interferenza tra i lavori svolti da diverse imprese;
- individuare le misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza;
- quantificare i costi delle misure adottate per eliminare/ridurre al minimo i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle attività lavorative;
- informare l'impresa appaltatrice sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui sono destinati a svolgersi le attività lavorative e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dall'Amministrazione richiedente in relazione alla propria attività.

Per quanto non altrimenti specificato nel presente documento, l'Aggiudicataria si atterrà alla normativa di legge vigente in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.

Esclusione: ai sensi dell'art.26, comma 3, quarto periodo, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., dalla valutazione dei rischi da interferenza sono esclusi i rischi specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice. Il presente documento, pertanto, non contempla la valutazione dei rischi specifici propri delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, per i quali valgono comunque tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per i datori di lavoro.

Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all'impresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all'art. 26 comma 1 lettera b, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Secondo tale articolo al comma 3: "Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al Contratto. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi". I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

- cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Prima dell'avvio dell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto si provvederà a fornire in allegato al Contratto il documento unico di valutazione dei rischi che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare in sede di affidamento dell'incarico. La ditta appaltatrice dovrà produrre un proprio piano operativo sui rischi connessi alle attività specifiche, coordinato con il DUVRI Specifico.

2. DEFINIZIONI

La seguente tabella riporta i termini maggiormente utilizzati nel presente documento e le relative definizioni.

Contratto	Il contratto stipulato, tra l'Amministrazione Contraente e il Fornitore
Costi relativi alla sicurezza nel DUVRI	Sono da intendersi le maggiori spese derivanti dall'adozione di particolari misure di prevenzione e protezione connesse alla presenza dei rischi da interferenza; sono fatti salvi i costi per la sicurezza connessi alle attività proprie dell'impresa appaltatrice.
Datore di Lavoro Committente (DLC)	È il soggetto che, avendone l'autorità, affida "lavori, servizi e forniture" ad un operatore economico (Impresa o lavoratore autonomo) all'interno della propria Azienda; è il titolare degli obblighi di cui all'art. 26, D.Lgs. n. 81/2008.
DUVRI Specifico	Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze di cui all'art. 26 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. che i Datori di Lavoro (ai sensi dell'art. 2 D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i) sono tenuti a redigere, integrando il presente DUVRI Generico.
Fornitore	L'Impresa, il Consorzio di Imprese, il Raggruppamento Temporaneo di Imprese o il Contratto di Rete, aggiudicatario dell'Appalto Specifico che si impegna ad eseguire in favore delle Amministrazioni Richiedenti, le attività previste nel Capitolato tecnico e relative Appendici.
Lavoratore	Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un Datore di Lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, secondo quanto Stabilito dall'art. 2 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
Misure di prevenzione e Protezione	Sono le misure e gli interventi ritenuti idonei a garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori a seguito della valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro.
Rischi da interferenze	Sono tutti i rischi correlati all'affidamento di appalti o concessioni, all'interno dell'Azienda o dell'unità produttiva, evidenziati nel DUVRI. Non sono rischi interferenti quelli specifici propri.

Riproduzione del documento .
Protocollo n. 0031151/2024 del 27/06/2024

3. DESCRIZIONE ATTIVITÀ OGGETTO DELLA GARA

Le attività oggetto della presente procedura di gara si svolgeranno negli immobili in uso alle Amministrazioni Contraenti, e prevedono i servizi, come riportato nel Capitolato Tecnico del Disciplinare di gara.

4. DURATA APPALTO

La durata della Convenzione è come riportato nel Capitolato Tecnico del Disciplinare di gara.

5. POSSIBILI RISCHI DA INTERFERENZA

Sono di seguito indicate le principali interferenze che possono ragionevolmente prevedersi nell'esecuzione delle attività oggetto della gara. Tali interferenze potrebbero generare dei rischi e quindi richiedere misure di sicurezza atte ad eliminarli o quantomeno a ridurli:

- esecuzione del servizio oggetto della gara d'appalto durante l'orario di lavoro del personale dell'Amministrazione Richiedente e/o durante la presenza di utenti;
- compresenza di lavoratori di altre ditte;
- movimento/transito di mezzi;
- rischio scivolamenti (pavimenti, scale, rampe, ecc...);
- probabile utilizzo di attrezzature e macchinari propri dell'Amministrazione Richiedente;
- probabile movimentazione manuale di carichi;
- rischio biologico limitatamente alla presenza di bambini in età scolare tra 0 e 6 anni;

Si precisa che il presente elenco è da ritenersi meramente esemplificativo e non esaustivo in relazione alla valutazione dei possibili rischi da interferenze, pertanto le Amministrazioni Contraenti e precisamente i Datori di Lavoro degli immobili interessati dallo svolgimento dei servizi come riportato nel Capitolato Tecnico del Disciplinare di gara dovranno effettuare le opportune integrazioni e/o modifiche alla stessa considerando i rischi specifici presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio affidato, individuando le misure atte ad eliminare o, quantomeno ridurre al minimo tali rischi da interferenza.

6. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI

Nella fase di esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, i rischi da interferenza di cui sopra, verranno mitigati principalmente, tramite l'applicazione di idonee procedure di carattere gestionale/operativo. I rischi da interferenza residui saranno mitigati con l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione quali ad esempio elencate di seguito:

- informazione del personale delle ditte sui rischi da interferenza presenti e sulle procedure di emergenza e comportamentali;
- riunioni di coordinamento periodiche.

La **cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi** sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto ed il coordinamento dei relativi interventi per l'eliminazione o riduzione dei rischi dovuti alle interferenze tra le attività lavorative delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'attività saranno assicurati mediante riunioni e sopralluoghi il cui esito sarà riportato, se necessario, in apposito Verbale di Cooperazione e Coordinamento, al fine di individuare eventuali ulteriori misure per eliminare o ridurre i rischi interferenziali.

Obblighi di informazione: per l'impresa e per l'amministrazione: l'impresa/e aggiudicataria/e dell'Appalto nonché eventuali ditte consorziate o subappaltatrici hanno l'obbligo, nell'ambito della cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'Appalto, di informare i propri lavoratori sulle informazioni contenute nel DUVRI, con particolare riguardo ai rischi derivanti dalla interferenza delle attività e sulle misure di prevenzione e protezione individuate per eliminare e/o ridurre i suddetti rischi interferenziali, renderli edotti anche dei rischi specifici dell'ambiente di lavoro e fornire adeguate istruzioni.

Per quanto non altrimenti specificato nel DUVRI si rimanda alla normativa di legge vigente in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e alle norme comportamentali di carattere generale da rispettare all'interno degli immobili oggetto del presente Appalto.

Nel sottolineare che nel DUVRI non sono indicati i rischi specifici propri dell'attività dell'impresa/e aggiudicataria/e dell'Appalto è evidenziato che restano ferme le specifiche responsabilità della/e stessa/e rispetto alle misure da intraprendere relativamente ai rischi specifici della propria attività: in qualità di Datore di lavoro del proprio personale dipendente, l'impresa/e aggiudicataria/e dell'Appalto ha l'obbligo di elaborare il proprio DVR e di attuare tutte le misure di sicurezza e di prevenzione dai rischi specifici propri dell'attività svolta (a titolo esemplificativo e non esaustivo: garantire la sicurezza del proprio personale mediante la formazione, assicurare la sorveglianza sanitaria, fornire gli apprestamenti, D.P.I. necessari per le attività lavorative da svolgersi all'interno

degli immobili dell'Amministrazione Richiedente e adottare ogni altra misura autonomamente ritenuta necessaria per assicurare il più rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni).

In particolare, con riferimento all'ambito delle responsabilità che fanno capo all'impresa appaltatrice si evidenzia quanto segue:

- la necessità di dotare i propri lavoratori di strumenti e macchinari del tutto sicuri, e sulla necessità di macchine di nuova generazione al fine di tutelare l'integrità dei lavoratori;
- lo svolgimento del lavoro dovrà avvenire con la piena osservanza delle norme previdenziali e assistenziali in vigore alla data di affidamento del servizio oggetto del contratto;
- nello svolgimento del servizio l'impresa/e aggiudicataria/e dell'appalto ed eventuali consorziate e subappaltatrici - devono operare nel costante rispetto delle norme antinfortunistiche e di igiene del lavoro ed ambientale; le stesse saranno ritenute responsabili di qualsiasi evento provocato direttamente o indirettamente nell'espletamento del servizio affidato che abbia causato danni a persone o cose nell'ambito dei luoghi di lavoro dell'Amministrazione Richiedente.

Gli obblighi previsti dall'art 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in capo all'impresa quale Datore di lavoro del personale impiegato nell'attività lavorativa oggetto dell'appalto dovranno essere osservate anche dalle ditte consorziate o eventuali subappaltatrici.

L'impresa appaltatrice, e/o le ditte consorziate e/o le eventuali ditte subappaltatrice, dovranno:

- fornire all'Amministrazione Richiedente l'elenco nominativo dei propri dipendenti impiegati nell'esecuzione delle attività oggetto del contratto indicando matricola e mansioni/ruolo;
- allegare la certificazione della idoneità tecnica relativa al possesso da parte dei suddetti lavoratori dei requisiti di idoneità tecnico professionale in relazione alle attività lavorative oggetto del contratto;
- fornire l'elenco dei mezzi e delle attrezzature che saranno introdotti nelle sedi/luogo di lavoro, nonché informazioni relative ai materiali e prodotti utilizzati nell'esecuzione del contratto;
- fornire la dichiarazione relativa all'adempimento da parte delle stesse di tutti gli obblighi relativi alla sicurezza prescritti dal decreto legislativo n.81/2008 e s.m.i., con particolare riguardo all'elaborazione del DVR e all'attuazione delle misure di sicurezza e di prevenzione dai rischi specifici della propria attività in relazione alle attività lavorative da svolgersi all'interno degli immobili dell'Amministrazione Richiedente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: formazione, informazione, istruzioni, sorveglianza sanitaria, dotazione degli apprestamenti necessari/D.P.I., e ogni altra misura autonomamente ritenuta necessaria per la tutela antinfortunistica).

Obblighi dei Lavoratori: il personale impiegato dall'impresa/e aggiudicataria/e dell'appalto nonché dalle ditte consorziate o da eventuali ditte subappaltatrici deve osservare gli obblighi comportamentali del Lavoratore stabiliti nel D.Lgs. n.81 del 2008, art.20).

I Lavoratori impiegati dalla ditta appaltatrice, dalle ditte consorziate o da eventuali ditte subappaltatrici devono:

- usare con cura i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione predisposti o forniti dal datore di lavoro;
- osservare, oltre le norme previste per legge, le misure disposte dal datore di lavoro ai fini della sicurezza individuale e collettiva;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, ai dirigenti o ai preposti le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui venissero a conoscenza, adoperandosi direttamente in caso di urgenza, e nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli;
- non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di protezione senza averne ottenuta l'autorizzazione;
- non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non siano di loro competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o di altre persone.
- ai sensi del comma 8 dell'articolo 26 del D.Lgs n. 81/2008, l'Impresa appaltatrice e l'eventuale ditta subappaltatrice hanno l'obbligo di munire il proprio personale di apposita Tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del Lavoratore e l'indicazione del proprio Datore di Lavoro;

- ai sensi del comma 3 dell'art. 20 del D.Lgs n. 81/2008 i Lavoratori dell'impresa appaltatrice e dell'eventuale subappaltatrice hanno l'obbligo di esporre il cartellino;
- ai sensi dell'art.5 della legge 136/2010 la tessera di riconoscimento deve anche riportare la data di assunzione e nel caso di subappalto la data della relativa autorizzazione, oppure la data di richiesta dell'autorizzazione nei casi in cui si sia formato il silenzio-assenso.

La violazione dei suddetti obblighi determina l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie sia per la impresa appaltatrice che non munisca i propri dipendenti di tesserino di riconoscimento e sia per il Lavoratore che, pur essendo stato munito dal proprio datore di lavoro del tesserino di riconoscimento, non lo esponga in modo visibile.

Obbligo di Informazioni reciproche sui rischi: rischi specifici dell'ambiente di lavoro; rischi specifici introdotti nell'ambiente di lavoro da parte dell'appaltatore.

- Rischi specifici dell'ambiente di lavoro: deve farsi riferimento al Documento di Valutazione dei Rischi relativo a ciascun immobile oggetto di gara, redatto a cura dei relativi Datori di Lavoro, quale adempimento dell'obbligo non delegabile ai sensi dell'art. 17, comma 1, dello stesso decreto.
- Rischi specifici introdotti nell'ambiente di lavoro da parte dell'appaltatore: Le informazioni devono essere fornite al Datore di Lavoro degli immobili delle Amministrazioni dall'impresa appaltatrice, dalle ditte consorziate ed eventuali imprese subappaltatrici.

Misure di prevenzione e protezione generali: Il personale dell'impresa appaltatrice per poter accedere ed operare negli edifici ed aree di pertinenza della struttura:

- deve esporre la tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro per tutto il tempo di permanenza nell'azienda (ai sensi del comma 8 dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
- non deve fumare nei locali e nelle aree dove vige il divieto di fumo;
- deve attenersi e rispettare le indicazioni riportate dall'apposita segnaletica e cartellonistica specifica di rischio e/o pericolo;
- non deve ingombrare con materiali e/o attrezzature che possono costituire fonte potenziale di pericolo in luoghi di transito e di lavoro;
- la movimentazione di materiali e cose deve essere effettuata in sicurezza e con l'ausilio di appositi carrelli;
- non deve abbandonare materiali e/o attrezzature in posizione di equilibrio instabile o, qualora ciò fosse indispensabile, deve esserne segnalata la presenza;
- non deve usare abusivamente materiale e/o attrezzature di proprietà dell'Amministrazione Richiedente;
- localizzare i percorsi di emergenza e le vie di uscita;
- in caso di evento pericoloso per persone o cose (ad esempio incendio, scoppio, allagamento ecc...) e in caso di evacuazione, il personale della ditta appaltatrice deve attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nel piano di emergenza che verrà consegnato nel momento dell'inizio dei servizi;
- non ingombrare le vie di fuga con materiali e attrezzature;
- non occultare i presidi e la segnaletica di sicurezza con materiali e attrezzature;
- non operare su macchine, impianti e attrezzature se non autorizzati;
- evitare l'uso di cuffie o auricolari per l'ascolto della musica durante l'attività perché potrebbero impedire la corretta percezione dei segnali acustici di allarme in caso di emergenza (allarme incendio, allarme evacuazione, cicalini dei mezzi e delle macchine, ecc.);
- rispettare la normativa COVID, in vigore il quel periodo ed emanata tramite appositi Decreti, Leggi e Norme.

7. COMPORTAMENTO DA TENERE IN CASO DI EMERGENZA

Il personale dell'impresa appaltatrice deve attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nella specifica cartellonistica e segnaletica affissa nelle strutture e in particolare alle prescrizioni del piano di emergenza.

È doveroso:

- non effettuare interventi diretti sugli impianti e sulle persone (salvo nel caso in cui non è stato possibile contattare il responsabile dell'Amministrazione e si presenti una situazione di grave pericolo immediato);
- non utilizzare attrezzature antincendio e di pronto soccorso o effettuare interventi o manovre sui quadri elettrici o sugli impianti tecnologici (elettrico, idrico, termico, ecc...) senza aver ricevuto adeguate istruzioni.

8. EVACUAZIONE

Il personale dell'impresa appaltatrice deve attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nella PIANO di EMERGENZA degli immobili oggetto del servizio, della specifica cartellonistica e segnaletica affissa nella struttura ed in particolare:

- mantenere la calma e allontanarsi ordinatamente dal locale;
- asportare, se possibile solo i propri effetti personali;
- seguire solo i percorsi di esodo indicati nelle planimetrie e contrassegnati da apposita segnaletica;
- non portare con sé oggetti ingombranti o pericolosi;
- non correre, spingere o gridare;
- non procedere in senso contrario al flusso di esodo;
- non usare in nessun caso ascensori o montacarichi;
- attendere la comunicazione di cessato allarme prima di rientrare nella struttura ove si stava svolgendo il servizio.

9. COSTI DELLA SICUREZZA

Secondo l'art. 26 comma 5 del D.Lgs.-9 aprile 2008, n. 81: "*Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del succitato decreto e secondo gli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso*".

Nel presente DVRI Generico sono indicati solo i rischi da interferenza ipotizzati per gli immobili in cui devono essere eseguite le prestazioni contrattuali oggetto dell'Appalto e le relative misure per eliminarli o ridurli.

Nel presente DVRI Generico sono quantificati i costi per:

- tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l'eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuate nel DUVRI;
- le misure di coordinamento tra il Datore di Lavoro degli immobili interessati, quello dell'Aggiudicataria e quelli delle ditte appaltatrici già operanti in ciascuno immobile;
- l'informazione, formazione degli addetti dell'impresa aggiudicataria sui rischi da interferenza.

La ditta appaltatrice dovrà produrre un proprio piano operativo (o comunicazione) sui rischi connessi alle attività specifiche, da coordinarsi con il DUVRI Specifico predisposto dai Datori di Lavoro dell'Amministrazione Richiedente previo sopralluogo presso gli immobili. A tal proposito si precisa che sono quantificabili come costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna Impresa, definiti "*costi della sicurezza ex-lege*", quelli riguardanti le misure per prevenire i rischi relativi all'attività dell'Impresa stessa, mentre sono quantificabili come costi della sicurezza da interferenze, definiti "*costi della sicurezza contrattuali*", i costi affrontati dall'impresa per adempiere alle misure previste nel DUVRI.

Per quanto riguarda i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna Impresa, resta immutato l'obbligo per la stessa di elaborare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, i rischi. I suddetti costi sono a carico dell'Impresa, la quale deve specificamente indicarli nell'offerta e deve dimostrare, in sede di verifica dell'anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezziari o dal mercato.

Si richiamano in merito le disposizioni di cui agli artt.18 e 26 c.6 del D.Lgs. n°81/2008 ed agli artt. 95 co. 10 e 97 del D.lgs. 50/2016.

Per quanto riguarda i costi della sicurezza necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze, questi sono evidenziati nella documentazione di gara tenendoli distinti dall'importo a base d'asta e non sono soggetti a ribasso. Si richiamano, in merito alla quantificazione di detti costi, le disposizioni, in quanto compatibili, di cui all'Allegato XV punto 4 del D.Lgs. n°81/2008. In fase di verifica dell'anomalia detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e valutati a monte dall'Amministrazione Aggiudicatrice. A richiesta, saranno messi a disposizione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori. Si richiamano in merito le disposizioni, in quanto compatibili, di cui all'art.26 cc.3 e 5 del D.Lgs. n°81/2008 ed agli artt. 95 co. 10 e 97 del D.lgs. 50/2016.

In caso di subappalto i costi della sicurezza non soggetti a ribasso, dovranno essere trasferiti al subappaltatore proporzionalmente alla quota subappaltata.

I costi della sicurezza individuano la parte del costo del servizio da non assoggettare a ribasso d'asta, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016. In conformità, quindi, a quanto stabilito dall'art. 26, comma 5 del D.Lgs. n. 81/08 si provvede a redigere specifico computo per gli oneri della sicurezza, facendo riferimento ad analisi costi desunte da indagini di mercato.

COSTI DELLA SICUREZZA STIMATI E RELATIVI ALLE INTERFERENZE AL SOLO FINE

DELLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Si rilevano costi relativi a misure da attuare in considerazione dei rischi inerenti alle interferenze. Si ritiene che esistano costi specifici relativi allo svolgimento di ogni singola attività e pertanto di competenza del committente e dell'appaltatore. Di seguito si riporta l'analisi dei costi.

Viste le suindicate considerazioni, i relativi costi per la sicurezza risultano pertanto essere:

INTERFERENZA RILEVATA	Riunioni	Durata riunioni	Personale dell'appaltatore	Misure di prevenzione da attuare. Altre Note	Costo unitario	Costo totale
	[n]	[h]	[n]		[€/h]	[€]
Interferenza con utenza /personale committenza	1	1	1	Riunione preliminare per la visita degli ambienti e per il primo coordinamento;	50	50

Si dà atto che gli oneri per la sicurezza connessi ad interferenze lavorative vengono, quantificati presuntivamente nella somma complessiva di euro 50,00 per la presentazione dell'appalto e che detti oneri, non sono soggetti a ribasso.

Ceriale, lì(data)

FIRME

Il Datore di lavoro Committente



 (.....)

Il Datore di Lavoro ditta Appaltatrice

(.....)

Riproduzione del documento - Protocollo n. 0031151/2024 del 27/06/2024